

## 04.444 Iniziativa parlamentare Jutzet Periodo di riflessione obbligatorio e articolo 111 CC

# Avamprogetto del dicembre 2006 di una revisione del Codice civile (periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune)

Valutazione dei pareri della consultazione

agosto 2007

#### 1 Osservazioni generali

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto del dicembre 2006 di una revisione del Codice civile (periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune [AP CC]) si è svolta dal 19 gennaio 2007 al 23 aprile 2007. Sono stati invitati ad esprimersi il Tribunale federale, i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, il partito popolare cattolico nonché 51 organizzazioni interessate.

Hanno espresso il loro parere 25 Cantoni, 4 partiti e 12 organizzazioni.

Hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi il Tribunale federale, il partito socialista svizzero e l'Unione sindacale svizzera.

Inoltre, 2 partecipanti non consultati ufficialmente hanno preso posizione.

#### 2 Elenco degli organismi che hanno preso posizione

Si veda l'allegato.

#### 3 Pareri

#### 3.1 Consenso

## 3.1.1 Soppressione del periodo di riflessione obbligatorio e possibilità di più audizioni

La grande maggioranza accoglie con favore la soppressione del periodo di riflessione obbligatorio nella procedura di divorzio su richiesta comune (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG; CVP, EVP, FDP, SVP; SGF, SGV, SVF, SVFV, SVR, SVZ, Uni GE).

Le *motivazioni* seguono essenzialmente le argomentazioni della Commissione: il periodo di riflessione ha deluso le aspettative (AR, JU, NE) e – in particolare in seguito all'uso di conferme firmate in precedenza ma spedite soltanto dopo la decorrenza del termine di due mesi (TI, VD) – è diventato una mera formalità (GR, SG; FDP; SVZ; Uni GE). Non si può supporre che i coniugi che intendono divorziare e hanno effettuato tutti i passi necessari per sottoporre al giudice la loro richiesta non ne siano persuasi (CVP, EVP, FDP). Il periodo di riflessione è inteso dai partecipanti come messa sotto tutela (AR, BL, UR) e non è compreso dai coniugi che intendono divorziare (BE, OW, SO). La facoltà del giudice di ordinare più di una seduta di audizione tiene sufficientemente conto dell'esigenza di proteggere i coniugi da una decisione precipitosa (AR, BE, FR, GR, SZ, ZG; SVZ); prima di pronunciare il divorzio, il giudice dovrà accertarsi anche in futuro che i coniugi l'abbiano chiesto dopo matura riflessione e per libera scelta (SVP; Uni GE). Talvolta il periodo di riflessione viene interpretato come arma per uno dei coniugi per rimettere inutilmente in questione una convenzione di divorzio accettabile (FR). Negativamente sono viste le diverse normative cantonali quanto alle conseguenze della mancata conferma una volta trascorso il periodo di riflessione di due mesi (GR, SZ).

#### 3.1.2 Proposte supplementari

Secondo l'articolo 111 capoverso 1 AP CC, il giudice deve sentire i coniugi «separatamente e insieme», come nel diritto vigente (art. 111 cpv. 1 CC). Tale obbligo va soppresso. Il giudice deve decidere in merito alla forma dell'audizione a seconda della situazione concreta (AG; OW si è tuttavia espresso esplicitamente a favore del mantenimento dell'audizione se-

parata), tanto più che nella prassi la «e» è stata cambiata in «o» con il consenso dei partiti (BezGr L.).

La formulazione «*Il giudice può ordinare una seconda audizione*» del vigente diritto (art. 111 cpv. 3 CC) è migliore della prevista «*L'audizione può comportare più di una seduta*» (art. 111 cpv. 1 secondo periodo AP CC), poiché per il giudice è preferibile disporre di più tempo per l'audizione che di ulteriori sedute (VD).

In caso di *accordo parziale* il giudice deve sentire i coniugi «come nel caso dell'accordo completo», quindi secondo l'articolo 111 CC (art. 112 cpv. 2 CC). Sebbene durante l'audizione le convenzioni vengano talvolta stipulate in tempi piuttosto stretti, al posto di una seconda audizione (art. 111 cpv. 1 secondo periodo AP CC) dovrebbe bastare una *conferma scritta entro un certo termine* (BE).

#### 3.2 Pareri critici

#### 3.2.1 Possibilità di revoca

Nella prassi la funzione protettiva attribuita al periodo di riflessione di cui all'articolo 111 capoverso 2 CC non risulta necessaria. Tuttavia, la soppressione del periodo di riflessione e la semplice facoltà del giudice di eseguire più audizioni non tengono sufficientemente conto del fatto che in primo grado i tempi stretti portano a concludere anche convenzioni poco meditate o incomplete. Per casi decisamente meno importanti, come ad esempio i contratti a domicilio, sussiste la possibilità di recesso o di revoca. Occorre pertanto prevedere una possibilità di revoca anche nella procedura di divorzio su richiesta comune e completare l'articolo 111 CC con il seguente capoverso 2: «Le parti sono autorizzate a revocare per scritto la convenzione presso il giudice entro sette giorni dalla prima audizione» (ZH).

Il periodo di riflessione non si è rivelato efficace nella sua forma attuale. Ciononostante, in determinati casi è necessaria una certa protezione. L'articolo 111 dell'avamprogetto va pertanto completato con un capoverso 3 come segue: «Se una convenzione completa sugli effetti del divorzio è conclusa in occasione di un'audizione o una procedura di conciliazione dinanzi al giudice, le parti ricevono immediatamente una copia. Il giudice pronuncia il divorzio se nessuna parte revoca completamente o parzialmente tale convenzione per scritto entro un mese. Lo stesso periodo di riflessione si applica se la convenzione completa è stata firmata meno di un mese prima dell'audizione». Se entro tale termine non perviene alcuna revoca, il giudice pronuncia la sentenza di divorzio (EKF).

#### 3.2.2 Proposte di compromesso

Un divorzio è un passo drastico su cui occorre riflettere bene prima di prendere una decisione definitiva. La soppressione completa del periodo di riflessione sarebbe in contraddizione con l'idea, giustificata, della protezione. A causa dell'enorme mole di lavoro cui sono sottoposti i tribunali, occorre partire dal presupposto che si farà raramente capo alla possibilità di sentire i coniugi in più audizioni. Come compromesso si propone di discutere se

- ridurre considerevolmente il periodo di riflessione, p. es. a dieci giorni;
- rinunciare a chiedere una ulteriore conferma; o
- concepire il periodo di riflessione come riserva di revoca: se uno o entrambi i coniugi non revocano la loro intenzione di divorziare o la convenzione entro un termine prorogabile, è pronunciato il divorzio, nella misura in cui la convenzione è omologabile dal giudice (DJS).

### 3.2.3 Soppressione del periodo di riflessione soltanto in caso di sospensione della vita comune

Il periodo di riflessione di due mesi non ha senso in caso di sospensione della vita comune, mentre va mantenuto, a tutela dei coniugi, se questi vivono ancora insieme durante la procedura di divorzio. Un coniuge non deve essere colto di sorpresa o essere messo davanti al fatto compiuto; una decisione ponderata richiede talvolta tempo (SEK).

## 3.2.4 Eventuale seconda udienza obbligatoria per coniugi con figli al di sotto dei sedici anni

Di principio non vi è alcuna obiezione contro la soppressione del periodo di riflessione di due mesi. Tuttavia, il semplice rinvio nella legge al fatto che l'audizione può comportare più sedute non mette al riparo in tutti i casi da decisioni precipitose. Occorre pertanto esaminare se prescrivere una seconda audizione per i coniugi con figli al di sotto dei 16 anni, durante la quale sono discussi con i genitori i risultati dell'audizione dei figli (SG).

#### 3.3 Rifiuto

La presente iniziativa parlamentare va stralciata. Il legislatore deve interessarsi di questioni irrisolte che rivestono, per la sicurezza economica della famiglia e il benessere dei minori e dei loro genitori, maggiore importanza rispetto alla soppressione giustificata del periodo di riflessione. Prioritariamente occorre agire ad esempio per quanto concerne l'affidamento congiunto, l'indennità nella compensazione della previdenza professionale (art. 124 CC), la garanzia del minimo esistenziale per il minore mediante il versamento di una pensione alimentare nonché l'assunzione di tale pensione quando il debitore non dispone dei mezzi finanziari per versarla (ProF, essenzialmente anche SVAMV).

Il periodo di riflessione obbligatorio di cui all'articolo 111 capoverso 2 CC va di per sé soppresso; ha deluso le aspettative. Ciononostante, non è necessario un intervento immediato da parte del legislatore: riforme puntuali frequenti compromettono la certezza del diritto; occorre prediligere una valutazione complessiva delle lacune del nuovo diritto del divorzio. È inoltre necessario un coordinamento con il disciplinamento del divorzio su richiesta comune del disegno di Codice di diritto processuale civile svizzero (art. 280–284 D CPC-CH), già solo per evitare un adeguamento supplementare del diritto cantonale (VD).

Occorre esaminare se non sarebbe meglio modificare le condizioni di divorzio dapprima nell'ambito dell'unificazione del diritto processuale civile (in particolare art. 280–288 D CPC-CH). Sussidiariamente occorre prestare particolare attenzione alla natura giuridica della convenzione di divorzio. Infatti, venendo a cadere il periodo di riflessione anche in caso di accordo parziale (art. 112 CC), l'effetto vincolante in relazione alla richiesta comune di divorzio e agli effetti incontestati non inizia con la conferma scritta una volta scaduto il periodo di riflessione, bensì con il consenso di entrambi i coniugi dinanzi al giudice nell'ambito dell'audizione personale (Dr. Steck).

Verzeichnis der Eingaben Liste des organismes ayant répondu Elenco dei partecipanti

#### Kantone / Cantons / Cantoni

AG Aargau / Argovie / Argovia

Al Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno

BE Bern / Berne / Berna

BL Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna

BS Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città

FR Freiburg / Friburgo / Friburgo GL Glarus / Glaris / Glarona

**GR** Graubünden / Grisons / Grigioni

JU Jura / Giura

LU Luzern / Lucerne / Lucerna
NE Neuenburg / Neuchâtel

NW Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo

SH Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa

SO Solothurn / Soleure / Soletta

SZ Schwyz / Svitto

TG Thurgau / Thurgovie / Turgovia

TI Tessin / Ticino

**UR** Uri

VD Waadt / Vaud / Vaud
VS Wallis / Valais / Vallese
ZG Zug / Zoug / Zugo
ZH Zürich / Zurich / Zurigo

#### Parteien / Partis politiques / Partiti politici

CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz / Parti démocrate-chrétien

suisse / Partito popolare democratico svizzero

**EVP** Evangelische Volkspartei der Schweiz / Parti Evangélique de la Suisse / Parti-

to Evangelico svizzero

FDP Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz / Parti radical-démocratique su-

isse / Partito liberale radicale svizzero

SVP Schweizerische Volkspartei / Union Démocratique du Centre / Unione Democ-

ratica di Centro

#### Interessierte Organisationen / Organisations intéressées / Organizzazioni interessate

**DJS** Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz / Juristes Démocrates de

Suisse / Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri

**EKF** Eidgenössische Kommission für Frauenfragen / Commission fédérale pour les

questions féminines / Commission federale per le questioni femminili

**ProF** Pro Familia Schweiz / Suisse / Svizzera

SEK Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund / Fédération des Eglises protestants de Suisse / Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera

SGF Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein / Société d'utilité publique des

femmes suisses

SGV Schweizerischer Gewerbeverband / Union suisse des arts et métiers / Unione

svizzera delle arti e mestieri

SVAMV Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter / Fédération

suisse des familles monoparentales / Federazione svizzera delle famiglie mo-

noparentali

**SVF** Schweizerischer Verband für Frauenrechte / Association suisse pour les droits

de la femme / Associazione svizzera per i diritti della donna

**SVFV** Schweizerischer Verband der Friedensrichter und Vermittler

SVR Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter / Association suisse

des magistrats de l'ordre judiciaire / Associazione svizzera dei magistrati

SVZ Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen / Association suisse des offi-

ciers de l'état civile / Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile

Uni GE Universität Genf, Juristische Fakultät / Université de Genève, Faculté de droit

/ Università di Ginevra, facoltà di diritto

#### Nicht offizielle Vernehmlassungsteilnehmer / Participants non officiels / Partecipanti non consultati ufficialmente

BezGr L. Bezirksgericht Laufenburg / Tribunal de district Laufenburg / Tribunale di

distritto Laufenburg

Dr. Steck alt Oberrichter Dr. Daniel Steck, Greifensee / ancien juge cantonal Daniel

Steck, dr en droit, Greifensee / giudice cantonale emerito Daniel Steck, dott. in

legge, Greifensee